

ORDINANZA n. 2/2020

Aeroporto di Torino Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) in caso di incidente aereo Norme e procedure per stati di allarme, emergenza ed incidente.

Il Dirigente Aeroportuale,

- VISTO** il D.Lgs 25 luglio 1997, n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** l'art. 2, comma 3, del D.L. 237/04, convertito in Legge 265/04 come modificato dal D.Lgs. 09/05/2005 n. 96, che riforma la parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento UE n. 996/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 27/01/2012;
- VISTO** il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014, Capitolo 9;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18A del 30/01/2008 – Piano di emergenza aeroportuale – Incidente aereo;
- VISTA** la Circolare ENAC APT-20 del 16/01/2006 - Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali dell'ENAC alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN-05A del 12/10/2018 - Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari;



VISTA	la nota del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-11/02/2016-0014176-P;
VISTA	la nota del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-09/05/2019-0053162-P;
VISTA	la precedente Ordinanza n. 6/2016 del 12/10/2016 di approvazione del Piano di emergenza aeroportuale Rev. 6;
CONSIDERATA	l'esigenza di aggiornamento dello stesso;
ESAMINATE	le modifiche, con la Revisione 7, alle procedure per gli stati di allarme, emergenza e incidente riguardanti lo scalo aeroportuale di Torino, predisposte dal gestore aeroportuale SAGAT S.p.A.;
VISTI	i verbali dell' <i>Aerodrome Emergency Committee</i> del 31/10/2019 (condivisione della Sez. 19 del Manuale di Aeroporto, dell'allegato PEA e del <i>Safety Assessment</i> sul PEA) e del 03/12/2019 (<i>De-briefing</i> simulazione <i>full-scale</i> del 22/11/2019), nel quale le suddette modifiche sono state condivise con gli Enti e i soggetti interessati, senza che in quella sede venissero sollevate obiezioni;
VISTA	la nota della Direzione Operazioni Nord-Ovest ENAC-TNO-20/01/2020-005903-P di approvazione della revisione della Sezione 19 del Manuale di Aeroporto, compresa la revisione 7 del PEA.



ORDINA

Articolo 1

Le norme e le procedure per gli stati di allarme, emergenza ed incidente sullo scalo aeroportuale di Torino Caselle, allegate alla presente Ordinanza, sono approvate e rese obbligatorie, venendo così a costituire il locale Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aeronautico (Revisione 7 del 05/12/2019).

Articolo 2

L'adozione del Piano costituisce atto di coordinamento del Centro Operativo per l'Emergenza e delle funzioni cui sono preposti, in caso di emergenza, gli Enti pubblici presenti in aeroporto.

Articolo 3

La programmazione delle esercitazioni annuali è proposta dal gestore aeroportuale all'ENAC che, nell'approvarla, ne delega al gestore stesso l'organizzazione nei termini previsti.

Articolo 4

Gli Enti ed i Soggetti destinatari dei compiti e delle funzioni stabilite nel Piano provvederanno rispettivamente a svolgerli e ad esercitarle, attraverso l'adozione di procedure interne autonome e coerenti con le disposizioni del Piano stesso. Enti e Soggetti dovranno altresì comunicare tempestivamente al gestore aeroportuale SAGAT S.p.A. ogni modifica della propria organizzazione e dei loro recapiti, che abbia influenza sulla efficacia del predetto Piano.

Articolo 5

L'ENAC, in sede di eventuale revisione del Piano di Emergenza Aeroportuale, verifica che le modifiche proposte non incidano sul corretto riparto dei compiti e delle responsabilità dei vari attori coinvolti e sull'efficacia della gestione dell'emergenza.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

**Articolo 7**

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa ed in particolare l'Ordinanza n. 6/2016 del 12 ottobre 2016.

Articolo 8

La presente Ordinanza, il cui contenuto viene portato a conoscenza degli Enti e Soggetti interessati a cura del gestore aeroportuale SAGAT S.p.A., che lo renderà disponibile, previa registrazione, anche sul sito www.airportoperations.sagat.trn.it, entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 3 febbraio 2020.

Torino Caselle, 23 gennaio 2020

Il Dirigente

Dott. Alberto LELLI

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)